



Martedì 07/05/2024

## **Sospensione comunicazioni del Fisco ad agosto e dicembre. Nuovi chiarimenti delle Entrate**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Circolare n. 9/E del 2 maggio l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 (c.d. Decreto Adempimenti) in attuazione della Delega fiscale.Â

Nel documento lâ€™esame delle nuove misure Ã“ suddiviso in quattro paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti.Â

Relativamente a quest'ultima novitÃ si prevede che, salvo casi di indifferibilitÃ e urgenza, l'Agenzia delle Entrate non potrÃ inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei periodi dellâ€™anno che vanno dal 1Â° agosto al 31 agosto e dal 1Â° dicembre al 31 dicembre.Â

Rientrano tra gli atti interessati dalla novitÃ :

- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni;
- gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- le lettere di invito per lâ€™adempimento spontaneo.Â

La previsione, chiariscono le Entrate, non fa venir meno la sospensione, giÃ prevista ex lege nel periodo 1Â° agosto-4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonchÃ© in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dallâ€™Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

L'Agenzia chiarisce inoltre che possono costituireÂ ipotesi di indifferibilitÃ e urgenza, tali da richiedere una deroga al suddetto regime di sospensione:

- le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dellâ€™atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
- lâ€™invio di comunicazioni o atti che prevedono lâ€™inoltro di una notizia di reato ai sensi dellâ€™articolo 331 del codice di procedura penale;
- lâ€™invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>